



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 18/01/2001**

### **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO**

Accordo di programma in materia di integrazione scolastica e sociale dei soggetti in situazione di handicap.

Riferimento normativo fondamentale

Legge 5.2.1992, n. 104 e norme precedenti e successive in quanto applicabili (con particolare riferimento alla legge 4.8.1977, n.517; alla legge 20.5.1982, n.270; alla legge 30.3.1971, n.118; al D.P.R. 24.7.1977, n. 616, nonché alla sentenza della Corte Costituzionale n.215/1987, alla legge regionale n. 16/1987, alla legge n.142 dell'8.6.1990 e al D.P.R. 24 febbraio 1994 - atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL., in materia di alunni portatori di handicap, legge regionale 10/1997, D.L. 31 marzo 1998 n.112, D.L. 30 marzo 1999 n. 99, legge 12 marzo 1999 n. 68, deliberazione giunta regionale 24 maggio 1999 n. 798).

### **Obiettivi**

L'accordo provinciale è preordinato all'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni interessate rispetto ai relativi compiti istituzionali, alla razionalizzazione, gestione e integrazione delle attività in materia scolastica, socio-sanitaria e assistenziale

### **Soggetti contraenti**

Presidente della Provincia, Sindaci dei Comuni, Provveditore agli Studi, Direttore dell'ASL TA/1.

### **Coinvolgimento, attuazione e verifica**

Saranno promossi, a cura della Prefettura di Taranto e dei soggetti contraenti, momenti seminari di approfondimento e studio per una migliore conoscenza e diffusione dei contenuti dell'accordo, con il coinvolgimento attivo delle Associazioni di categoria, delle Associazioni di volontariato, delle Organizzazioni sindacali, con le quali istituire un Osservatorio permanente sull'integrazione e sulle problematiche dell'handicap.

Saranno, altresì, promossi incontri per costituire la consulta provinciale sull'handicap, cui affidare, tra gli altri, i compiti di raccordo con la consulta regionale.

L'accordo avrà una valenza temporale di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e al termine di ogni anno si procederà ad una comune verifica dell'attuazione e del rispetto degli impegni assunti.

### **PRESO ATTO**

Che i firmatari del presente accordo hanno rispettivamente dichiarato che:

### **IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TARANTO**

- Garantisce, sulla base dell'individuazione dell'alunno come persona handicappata effettuata ai sensi

del comma 1° dell'art. 2 della legge n. 423/1993, dell'art. 2 del D.P.R. 24.2.1994, l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica mediante l'istituzione di posti di sostegno e, la nomina di docenti specializzati nella misura del rapporto previsto dalla legge n. 449 del 27.12.1997;

- Assicura nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le disponibilità di organico l'istituzione di posti di sostegno secondo le norme vigenti (D.L. sulla determinazione dell'organico di sostegno);
- garantisce interventi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e non per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica di alunni handicappati;
- garantisce che il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei venga rispettato anche in materia di iscrizione alle scuole e agli istituti;
- assicura la collaborazione con i Comuni e l'ASL nell'ambito dei loro interventi a favore della scuola;
- assicura la collaborazione con la Provincia per il raccordo fra l'orientamento scolastico e l'orientamento professionale;
- assicura alla Regione, ai Comuni, alla Provincia e all'ASL la propria collaborazione con particolare attenzione ai soggetti in situazione di gravità, finalizzata a garantire l'esercizio del diritto all'obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge n. 144 del 1999 dopo l'obbligo scolastico;

#### L'ASL TA1

- provvede, in presenza di nuovi casi segnalati dalla famiglia o dal Capo di Istituto nelle modalità previste dall'intesa stipulata con il Provveditorato agli Studi in data 18.3.1995, che diventa parte integrante del presente accordo - all'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 104/1992, nei termini sanciti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 423/1993 e dall'art. 2 del D.P.R. 24.2.1994;
- costituisce una o più unità multidisciplinari per la diagnosi funzionale, di cui al 2° comma dell'art. 3 del D.P.R. 24.2.1994;
- provvede alla stesura e al rilascio della diagnosi funzionale da parte della sopraccitata unità multidisciplinare, in analogia alla scheda per la redazione della diagnosi funzionale riportata nell'all. A dell'atto d'indirizzo e coordinamento codificato dal suddetto D.P.R. 24.2.1994, affinché possano essere messi in atto i conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione scolastica;
- garantisce che l'unità multidisciplinare, o una sua rappresentanza, congiuntamente ai docenti curricolari e di sostegno, ed in collaborazione con i familiari dell'alunno handicappato, predisponga il profilo dinamico-funzionale nei termini sanciti dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 24.2.1994;
- garantisce presso ogni scuola la presenza dell'unità multidisciplinare (o di una sua rappresentanza, la più larga possibile, come da Intesa) al fine di tracciare, in collaborazione con i docenti e con i familiari, dell'alunno handicappato, un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza e la coerenza del p.d.f anche ai fini della formulazione del piano educativo personalizzato;
- attua il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi continui rivolti alla prevenzione, alla riabilitazione ed all'integrazione scolastica della, persona handicappata nonché all'assistenza protesica, giusta atti n. 818/1995 - 1330/1995 e 1078 dell'1.7.1995;
- collabora nell'ambito delle competenze socio-sanitarie, all'attivazione di centri diurni, laboratori protetti, case famiglia, comunità alloggio ed altre iniziative socio-educative elencate all'art. 8 della legge n. 104/1992 che mirano al recupero dell'autonomia del disabile attraverso attività motorie, ludico-sportive ed educativo-didattiche, e per il tempo libero rivolgendo particolare attenzione all'utenza adolescenziale del dopo obbligo scolastico ed ai soggetti in situazione di gravità conclamata con l'intento di proiettare le iniziative verso interventi di formazione professionale e di inserimento sociale e lavorativo, come previsto dalla Legge 68/99.

#### LA PROVINCIA DI TARANTO

- assicura la costituzione di corsi di formazione professionale comuni e/o speciali, nonché di altri percorsi formativi rispondenti ai bisogni dell'utenza che ha assolto all'obbligo scolastico;
- elimina le barriere architettoniche e di comunicazione negli istituti di propria competenza;
- garantisce il trasporto scolastico extraurbano per disabili anche in collaborazione con i Comuni interessati;
- fornisce sussidi ed attrezzature speciali per soggetti non vedenti e non udenti nonché assicura, in presenza di necessità, il sostegno didattico domiciliare;
- promuove iniziative permanenti di informazione, di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e l'inserimento sociale e lavorativo dei disabili;
- promuove, in collaborazione con l'A.S.L. e i Comuni interessati, la formazione e la qualificazione di operatori socio-educativi ed assistenziali impegnati nei servizi integrazione disabili;
- promuove e realizza attività sportive, turistiche e ricreative finalizzate alla integrazione sociale dei disabili.

## IL COMUNE

- garantisce l'attuazione degli interventi socio-assistenziali agli alunni, ai soggetti in situazione di handicap e alle loro famiglie che le vigenti norme pongono a carico dell'Ente locale;
- garantisce - attraverso l'assegnazione di personale docente specializzato, di operatori e di assistenti specializzati - l'inserimento del bambino handicappato da 0 a 3 anni negli asili nido, dei quali adegua l'organizzazione ed il funzionamento al fine di avviare precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione dei bambini con handicap;
- fornisce il personale di assistenza, gli strumenti e gli ausili necessari, anche informatici, e quanto altro sia utile a sviluppare l'autonomia fisica, psicologica, sociale e di comunicazione degli alunni portatori d'handicap, con particolare attenzione ai soggetti in situazione di gravità, fatte salve le competenze dell'ASL circa la fornitura di ausili e presidi iscritti nel nomenclatore tariffario delle protesi;
- elimina le barriere architettoniche e di comunicazione nelle scuole e nei servizi pubblici e privati del proprio territorio, sia per l'accesso sia per la fruibilità degli ambienti;
- assicura la fruibilità delle mense scolastiche e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e la organizzazione di trasporto specifico soprattutto scolastico;
- s'impegna, anche attraverso forme consorziate, all'istituzione di comunità-alloggio, case-famiglia, centri educativi diurni, che perseguono lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone handicappate temporaneamente o permanentemente;
- concorre alla programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con le altre attività del territorio gestite da enti pubblici e privati;
- realizza programmi e interventi per l'organizzazione del tempo libero;
- promuove iniziative permanenti di formazione, di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura dell'handicap, per la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito.

Preso atto, altresì, che ad integrazione e completamento del presente accordo gli Enti firmatari si impegnano ad adottare con atto formale nel termine massimo di 60 gg., piani operativi economici che specificano e danno esecuzione ai principi sopra richiamati, ognuno per le parti di propria competenza.

## SI PERVIENE

all'unanimità alla stipula del presente Accordo di Programma, assumendo l'impegno di realizzarlo ciascuno per la propria parte.

A norma dell'art. 15, comma 3° della legge n. 104/1992, il Gruppo Interistituzionale funzionante presso il Provveditorato agli Studi avrà compiti di verifica e di valutazione sull'attuazione del presente Accordo di Programma.

A norma inoltre, dell'art. 27 comma 6 della Legge n.142/90, il collegio di vigilanza presieduto dal

Presidente della Provincia o dal Sindaco del Comune capoluogo e composto dai rappresentanti della Prefettura di Taranto e degli altri Enti interessati, ha compiti di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi.

Il presente accordo ha validità triennale ma potrà essere sottoposto a revisione, per subentrate necessità, anche prima della scadenza, su richiesta di uno o più firmatari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Prefetto

M.Licciardello

p.il Presidente della Provincia Il Direttore Generale A.S.L.TA/1

Pietro Fumarola Vito Armenise

Il Provveditore agli Studi di Taranto Il Commissario Straordinario  
del Comune di Taranto

Alfengo Carducci Costantino Ippolito

---

RETTIFICHE

---